

DELIBERA N. 143/25/CSP

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9,
COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA
DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE
ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE DI CUI ALLA DELIBERA N.
680/13/CONS E S.M.I.
(PROC. N. 2381/DDA/FS - DDA/14762 - <https://mixdrop.cfd/>)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 dicembre 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (di seguito, Regolamento sui servizi digitali);

VISTA la legge 14 luglio 2023, n. 93, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica”* (di seguito, *“Legge antipirateria”*);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”* (di

seguito, “Regolamento”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 209/25/CONS, del 30 luglio 2025, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/14762, acquisita in data 2 dicembre 2025 (prot. n. DDA/0001696), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Sky Italia S.r.l., I Wonder S.r.l., Notorious Pictures S.p.A., PiperFilm e Vision Distribution S.p.A., detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito internet <https://mixdrop.cfd>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
Sky Italia S.r.l.	X-Factor Italia S18	2024	https://mixdrop.cfd/emb/7kwkgno6fp4ke9
Sky Italia S.r.l.	The day of the jackal - 1	2024	https://mixdrop.cfd/emb/4drl1d10hoknkk
Sky Italia S.r.l.	Dostoevskij - 1	2024	https://mixdrop.cfd/emb/9wvp4j03hwvzk9
Sky Italia S.r.l.	L'arte della gioia - 1	2024	https://mixdrop.cfd/emb/1nmzgr6am0xlx
I Wonder S.r.l.	Coppia aperta quasi spalancata	2024	https://mixdrop.cfd/emb/7k0jxqn8hvkox7
Notorious Pictures S.p.A.	Werewolves	2025	https://mixdrop.cfd/emb/z1drdxg8ado179
Notorious Pictures S.p.A.	Il Nibbio	2025	https://mixdrop.cfd/emb/gjo3l8vqfmjn7x
PiperFilm	Dove osano le cicogne	2025	https://mixdrop.cfd/emb/xwj3146ncemgwm
PiperFilm	Diva Futura	2025	https://mixdrop.cfd/emb/9wov8l8eurdw3g
PiperFilm	La città proibita	2025	https://mixdrop.cfd/emb/nlm4vzxwivqek9
PiperFilm	30 notti con il mio ex	2025	https://mixdrop.cfd/emb/nlmx3x1pierx3l
PiperFilm	Storia di una notte	2025	https://mixdrop.cfd/emb/03r3elzqipjlej
PiperFilm	Parthenope	2024	https://mixdrop.cfd/emb/mkqnqxjwixl dxvg
Vision Distribution S.p.A.	Io sono la fine del mondo	2025	https://mixdrop.cfd/emb/k0lgvvp0h9e0x
Vision Distribution S.p.A.	Le assaggiatrici	2025	https://mixdrop.cfd/emb/03rx04jgazqq1g
Vision Distribution S.p.A.	Paternal leave	2025	https://mixdrop.cfd/emb/elzem8pdaq16m6l

Vision Distribution S.p.A.	Dieci minuti	2024	https://mixdrop.cfd/emb/pjm6k4jgug609x
Vision Distribution S.p.A.	Romeo è Giulietta	2024	https://mixdrop.cfd/emb/q16wnvzmtjkw3g
Vision Distribution S.p.A.	Enea	2024	https://mixdrop.cfd/emb/7k0nv97ntmorw1
Vision Distribution S.p.A.	Flaminia	2024	https://mixdrop.cfd/emb/r6dmqdvpak9386
Vision Distribution S.p.A.	Confidenza	2024	https://mixdrop.cfd/emb/vkloz87wfr1xg9
Vision Distribution S.p.A.	Troppo azzurro	2024	https://mixdrop.cfd/emb/elemk6dphp0qoj
Vision Distribution S.p.A.	Eravamo bambini	2024	https://mixdrop.cfd/emb/xwj984kqfoexwm
Vision Distribution S.p.A.	Cassamortari 2	2024	https://mixdrop.cfd/emb/xwjrv93ul8p08k
Vision Distribution S.p.A.	Gli immortali	2024	https://mixdrop.cfd/emb/pjpe6k8jtzw8lm
Vision Distribution S.p.A.	Shoshana	2024	https://mixdrop.cfd/emb/gjo3w0r4agojr3
Vision Distribution S.p.A.	La coda del diavolo	2024	https://mixdrop.cfd/emb/jd37mowzim1vz4
Vision Distribution S.p.A.	Un oggi alla volta	2024	https://mixdrop.cfd/emb/03r3nmkqurz6kr
Vision Distribution S.p.A.	L'amore e altre seghe mentali	2024	https://mixdrop.cfd/emb/r6ddl6g0sp4m9e
Vision Distribution S.p.A.	Diamanti	2024	https://mixdrop.cfd/emb/8174k6xwuqpm3

L'istante ha dichiarato, inoltre, che: *“L'analisi del sito ha rilevato la presenza di altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività. A titolo esemplificativo e non esaustivo si allegano due file Excel con ulteriori 260 URL a cui sono disponibili opere audiovisive di titolarità dei nostri Associati”*.

2. dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultavano accessibili, alle pagine *internet* sopra indicate, riproduzioni delle opere audiovisive sopra elencate e le stesse apparivano diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducevano la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurassero un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;

3. dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio risulta registrato dalla società NameCheap Inc., con sede 4600 E Washington St suite 305, Phoenix, Arizona, 85034, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@namecheap.com, per conto di un soggetto non identificabile;
 - la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting appaiono forniti dalla società Veesp SIA, con sede in Tirgonu iela 17, LV-3401, Liepaja, Lettonia, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@veesp.com, alexiff@gmail.com e a.ivanov@veesp.com, cui risultano riconducibili anche i server impiegati, localizzati a Saint Petersburg, Russian Federation;
4. con comunicazione del 4 dicembre 2025 (prot. n. DDA/0001743), la Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. **2381/DDA/FS** relativo all'istanza DDA/14762, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata, del suo carattere massivo unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. u), del *Regolamento*;
5. considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di *mere conduit*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
6. nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, lett. b), del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 3 dicembre 2025, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di *mere conduit* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
7. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere, configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41;

8. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

9. l'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. f*), del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;

10. l'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 4 del *Regolamento* sui servizi digitali nonché ai prestatori di servizi di cui alla Legge antipirateria, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <https://mixdrop.cfd/>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, nonché dei prestatori di servizi di cui alla Legge antipirateria, entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, soggetti al regime di responsabilità di cui all'art. 14 del *Regolamento* sui servizi digitali, nonché ai prestatori di servizi di cui alla Legge Antipirateria, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito <https://mixdrop.cfd/>, dal territorio italiano, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito <https://mixdrop.cfd/>, nei tempi e con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, nonché ai

prestatori di servizi di cui alla Legge Antipirateria, di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, *lett. d)*, del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento e a tutti i futuri nomi a dominio del medesimo sito che saranno comunicati all'Autorità dai soggetti legittimati, ai sensi dell'art.8-*bis*, comma 1, del *Regolamento*, nei tempi e con le modalità suesposte.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del *Regolamento*, l'Autorità provvede all'aggiornamento dell'elenco in formato *.txt* comprendente i siti oggetto di disabilitazione all'accesso mettendo a disposizione dei prestatori di servizi la lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 8, comma 8, del *Regolamento*, i destinatari del presente provvedimento devono trasmettere senza indebito ritardo alla Direzione servizi digitali e tutela dei diritti fondamentali le informazioni relative al seguito dato all'ordine ai sensi dell'art. 9 del *Regolamento* sui servizi digitali. In caso di inottemperanza l'Autorità applica le sanzioni di cui all'art. 1, comma 32-*bis*, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella